

COMUNE DI  
BERNEZZO  
PROVINCIA DI CUNEO

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO**  
  
**DI**  
**POLIZIA**  
**MORTUARIA**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/1999  
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2009

# **TITOLO I**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

- Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme

#### **Art. 2**

##### **Competenze**

- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

#### **Art. 3**

##### **Responsabilità**

I. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art. 4**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art 14;

- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10
- l) tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento. di cui formano parte integrante e contestuale.

## **Art. 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

- I. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio Comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 6**

##### **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art 100 del D.PR 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

## **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **Art. 7**

##### **Deposizione della salma nel feretro**

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 4 Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 8**

##### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato-
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 9**

##### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- 1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, lance, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3,
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in

metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura. corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art 3) del D.P.R. IO settembre 1990, n- 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27. 28 e 29 del D.P.R 10 settembre 1990, n- 285 se il trasporto è però dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore al 100Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285;

e) cremazione.

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero. si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. prescrivendo. se del caso. da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Art. 10**

### **Fornitura gratuita di feretri**

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera C) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## **Art. 11**

### **Piastrina di riconoscimento**

- 1 Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

- 1) I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. IS giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità

#### **Art. 13**

##### **Trasporti funebri**

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 14**

##### **Trasporti gratuiti e a pagamento**

- 1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso ecc.;
  - b) Gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
- 2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

## **Art. 15**

### **Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1° fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

## **Art. 16**

### **Norme generali per trasporti**

1 I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto o viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti a personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4 Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Art. 17**

### **Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

## **Art. 18**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo. avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente. in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati ai pagamento dei diritti fissati in tariffa

## **Art. 19**

### **Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

## **Art. 20**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- 1 Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso. con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune il trasporto è eseguito interamente da terzi.

## **Art. 21**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## **Art. 22**

### **Trasporti all'estero e dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt 28 e 29 dello stesso Regolamento.

## **Art. 23**

### **Trasporto di ceneri e resti**

- 1) il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285
- 3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e Cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

## **Art. 24**

### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco. attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2). Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale., ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico. Per la sosta è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

**TITOLO II**

**CIMITERI**

## **CAPO I**

### **CIMITERI**

#### **Art. 25**

##### **Elenco cimiteri**

1) Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede ai servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) Capoluogo
- 2) Fraz. San Rocco
- 3) Fraz. San Anna

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

- I. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime. ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.
- 5- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 27**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco. destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari

tendente ad ottenerne il seppellimento, vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 28**

### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

## **Art. 29**

### **Ammissione nei cimiteri di Circoscrizione**

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono – di preferenza – accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza da un anno precedente al decesso.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 30**

##### **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree od opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, al sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc., in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 31.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

## **Art. 31**

### **Piano regolatore cimiteriale**

- 1) Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni
- 2) Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'Ufficio tecnico dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- 3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi)
  - e) cellette ossario
- 4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e secondo i parametri di cui agli artt. 58 e 59 del medesimo D.P.R.
- 5) In ogni caso il calcolo dell'area occorrente per le sepolture con il sistema di inumazione deve tener conto del numero delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50% nonché della riesumazione di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni e all'aggiunta degli spazi riservati alle opere, servizi e sepolture private di cui all'art. 59 del D.P.R. 285/90
- 6) Nei piani Regolatori cimiteriali dovranno essere comprese le zone di rispetto determinate ai sensi dell'art. 57 del citato D.P.R. ed aree accessorie quali vie di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi, i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie qualora previste

## **CAPO III**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 32**

##### **Inumazione**

I - Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 30 anni, effettuate in aree in concessione trentennale.

#### **Art. 33**

##### **Cippo**

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del Successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 34**

##### **Tumulazione**

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato (in 99 anni) le spoglie mortali.

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione dei feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Art. 35**

### **Deposito provvisorio**

1) La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato. fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune,

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5) Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 36**

##### **Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

#### **Art. 37**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrare, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

#### **Art. 38**

##### **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista

alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

### **Art. 39**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi;
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 40**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte

al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Art. 41**

##### **Raccolta delle ossa**

1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

#### **Art. 42**

##### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 43**

##### **Disponibilità dei materiali**

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.

6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V**

### **CREMAZIONE E DISPERSIONI**

#### **Art. 44**

##### **Disciplina della cremazione**

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

#### **Art. 45**

##### **Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

#### **Art. 46**

### **Identità delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)**

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

#### **Art. 47**

### **Feretri per la cremazione**

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

#### **Art. 48**

### **Cremazione per insufficienza di sepolture**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 49**

### **Crematori**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **Art. 50**

### **Caratteristiche dell'urna cineraria**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 20 di larghezza x cm. 20 di lunghezza ed altezza di cm. 29, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

#### **Art. 51**

### **Destinazione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate: la tumulazione può essere effettuata :

- in cellette singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o cenere come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, o affidatario;
- in tomba di famiglia;
- in loculo o in loculo con altra salma già tumulata, purchè vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta.

b) inumate: l'inumazione, della durata di 30 anni, è effettuata in apposita area cimiteriale;

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

## **Art. 52**

### **Affidamento e dispersione delle ceneri**

*(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)*

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

## **Art. 53**

### **Iscrizione ad associazione**

*(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)*

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

## **Art. 54**

### **Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione**

*(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)*

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

## **Art. 55**

### **Targa con generalità dei defunti cremati**

*(L.R. n. 20/2007, art. 7)*

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito in ogni cimitero, un'apposita targa a spese a carico del richiedente della cremazione, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse, che potrà essere rimossa dopo 15 anni.

## **Art. 56**

### **Dispersione delle ceneri**

*(L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)*

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nei cinerari appositamente predisposti all'interno di ogni cimitero e muniti di apposita indicazione; tali siti verranno individuati con apposito atto di competenza della Giunta Comunale;

b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o nell'aria, o in aree naturali o in montagna ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

## **Art. 57**

### **Luogo di dispersione delle ceneri**

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

## **Art. 58**

### **Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

## **Art. 59**

### **Conservazione dell'urna**

*(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)*

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

### **Art. 60**

#### **Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne**

*(L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)*

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 61**

##### **Orario**

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio. da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 62**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli. secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 63**

##### **Divieti speciali**

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
    - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
    - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.
    - c) introdurre oggetti irriverenti;
    - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori. piantine, ornamentazioni, lapidi,
    - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
    - f) portare fiori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
    - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
    - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
    - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso,
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio:
  - o) qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 64**

##### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 65**

##### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

## **Art. 66**

### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

## **Art. 67**

### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi e copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta al concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art 43 in quanto applicabili.

**TITOLO III**  
**CONCESSIONI**

## CAPO I

### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 68

##### Sepulture private

- 1 Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7 La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990, n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 10 In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e,
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **Art. 69**

### **Durata delle concessioni**

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
- 2) La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30 anni per le inumazioni individuali in aree in concessione, 10 anni per le inumazioni nelle fosse comuni
  - c) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

## **Art. 70**

### **Modalità di concessione**

- 1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'art. può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) La concessione di loculi e cellette ed aree cimiteriali da parte di utenti, per il loro futuro utilizzo, è riservato a coloro che hanno compiuto 65 anni di età.  
E' ammessa la concessione di loculi, cellette ossario ed aree cimiteriali ai nativi di Bernezzo anche se non residenti nel Comune a patto che abbiano compiuto i 65 anni di età.  
La concessione di loculi, cellette ed aree cimiteriali ai non nativi è ammessa a patto che abbiano almeno da un anno la residenza anagrafica nel Comune ed abbiano compiuto 65 anni.  
E' altresì ammessa la concessione a coloro che avendo il requisito di età, facciano parte del territorio parrocchiale pur non essendo residenti.  
Sarà concessa ai coniugi la possibilità di essere sepolti nello stesso cimitero, uno accanto all'altro, purché abbiano i requisiti di età al momento della richiesta.
- 5) è inoltre concesso di tumulare una cassetta e non più di una, contenente resti mortali o ceneri all'interno di un loculo acquistato per la salma di un congiunto.
- 6) è ammesso tumulare in ogni celletta ossario non più di quattro cassette.

**Art. 71**  
**Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55' il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione-
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta o collaterali. ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro. all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4 Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5.I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6.L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti
- 8.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9.Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

**Art. 72**  
**Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

**Art. 73**  
**Costruzione dell'opera - Termini**

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro tre anni dalla data del contratto.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile. detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati. una proroga di 6 mesi.

## CAPO II

### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

#### Art. 74

##### Divisione, subentri

1 Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o' in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di preda d'atto della decadenza della concessione.

## **Art. 75**

### **Rinuncia del diritto d'uso e rimborsi**

- 1) E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso in tutto od in parte della concessione medesima prima dell'utilizzo.
- 2) Il Comune in tale caso rimborserà una somma pari al 100% del corrispettivo pagato per la concessione.
- 3) Quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura, in caso di sepoltura individuale, il Comune rimborserà al concessionario o agli aventi diritto, ascendenti o discendenti in linea retta, una somma pari al 50% del prezzo pagato a suo tempo per la concessione.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 76**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'ordinaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 77**

##### **Decadenza**

1) La decadenza della concessione dal diritto d'uso opera in pieno diritto oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso di rinuncia e nelle ipotesi di cui all'art. 60 anche quando:

- a) per le sepolture individuali l'utilizzo non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
  - b) per le sepolture di famiglia o per la collettività il progetto per la costruzione del sepolcreto non venga presentato entro un anno dalla data del contratto salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario. L'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 59 del presente regolamento dovrà avvenire comunque entro i tre anni dalla data del contratto
  - c) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
  - d) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura (previsto dall'art. 56 penultimo comma)
  - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58. In tal caso il Comune provvederà all'esumazione se il privato non provvederà al ripristino decoroso della sepoltura entro 6 mesi dalla diffida di messa in ripristino da parte degli uffici competenti all'interessato.
  - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili
- 2) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) Le dichiarazioni di decadenza competono al Sindaco sulla base di accertamenti fatti dal Responsabile dell'ufficio.

## **Art. 78**

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- I. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Art. 79**

### **Estinzione**

- I. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione al sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili,
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**TITOLO IV**

**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI  
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

## **CAPO I**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 80**

##### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di Iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

#### **Art. 81**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato a seconda della superficie di area concessa con riferimento agli schemi progettuali allegati. Sono ammessi cinque piani massimi per una altezza massima compresi i manufatti dal piano di pavimento di mt. 4.
- 4 Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6 La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del

competente ufficio comunale.

8 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

11 I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

## **Art. 82**

### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

## **Art. 83**

### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Art. 84**

### **Introduzione e deposito di materiali**

1 È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. ...

## **Art. 85**

### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale,
2. E vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

## **Art. 86**

### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

- 1 Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Art. 87**

### **Vigilanza**

- 1 Il Responsabile dell'ufficio tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio tecnico Comunale accerta a lavori ultimati la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

## **Art. 88**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 89**

##### **Funzioni - Licenza**

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora. esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 90**

##### **Divieti**

- 1 E fatto divieto alle imprese;
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi gi  ricevuti. allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e gi  predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivit .

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 91**

##### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1) All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **Art. 92**

##### **Mappa**

1) Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 93**

##### **Annotazioni in mappa**

1) Sulla mappa viene annotato ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni;

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della Concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **Art. 94**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1 Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico anche mediante strumenti informatici.

## **Art. 95**

### **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

## **Art. 96**

### **Scadenario delle concessioni**

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dell'ufficio predispose entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 97**

##### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Le disposizioni di cui all'art. 72 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5) Gli adempimenti di cui all'art. 74 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 98**

##### **Cautele**

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti. inumazioni, cremazioni. imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni. ecc. ...) od una concessione (aree, archi. loculi. nicchie. ecc.) o l'apposizione di croci. lapidi, busti) o la costruzione di tombini, ed edicole. monumenti, ecc.--), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 99**

##### **Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **Art. 100**

### **Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

## **Art. 101**

### **Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

## **Art. 102**

### **Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

## **Art. 103**

### **Rinnovo dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

## **Art. 104**

### **Vigilanza - Sanzioni.**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

## **Art. 105**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

# INDICE

## Titolo I

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

### CAPO III FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 15 – Orario dei trasporti
- Art. 16 – Norme generali per trasporti
- Art. 17 – Riti religiosi
- Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 – Trasporti all'estero e dall'estero
- Art. 23 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

## **Titolo II CIMITERI**

- Art. 25 – Elenco cimiteri
- Art. 26 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 – Ammissione nei cimiteri di Circostrizione

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- Art. 30 – Disposizioni generali
- Art. 31 – Piano regolatore cimiteriale

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 32 – Inumazione
- Art. 33 – Cippo
- Art. 34 – Tumulazione
- Art. 35 – Deposito provvisorio

### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 36 – Esumazioni ordinarie
- Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 – Esumazione straordinaria
- Art. 39 – Estumulazioni
- Art. 40 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 – Raccolta delle ossa
- Art. 42 – Oggetti da recuperare
- Art. 43 – Disponibilità dei materiali

**CAPO V**  
**CREMAZIONE E DISPERSIONI**

Disciplina della cremazione

- Art. 44 – Disciplina della cremazione
- Art. 45 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 46 – Identità delle ceneri
- Art. 47 – Feretri per la cremazione
- Art. 48 – Cremazione per insufficienza di sepolture
- Art. 49 – Crematori.
- Art. 50 – Caratteristiche dell'urna cineraria
- Art. 51 – Destinazione delle ceneri
- Art. 52 – Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 53 – Iscrizione ad associazione
- Art. 54 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione
- Art. 55 – Targa con generalità dei defunti cremati
- Art. 56 – Dispersione delle ceneri
- Art. 57 – Luogo di dispersione delle ceneri
- Art. 58 – Consegna ed affidamento delle ceneri
- Art. 59 – Conservazione dell'urna
- Art. 60 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

**CAPO VI**  
**POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 61 – Orario
- Art. 62 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 63 – Divieti speciali
- Art. 64 – Riti funebri
- Art. 65 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 66 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 67 – Materiali ornamentali

**TITOLO III**  
**CONCESSIONI**

**CAPO I**  
**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 68 – Sepolture private
- Art. 69 – Durata delle concessioni
- Art. 70 – Modalità di concessione
- Art. 71 – Uso delle sepolture private
- Art. 72 – Manutenzione
- Art. 73 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II  
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 74 – Divisione, subentri
- Art. 75 – Rinuncia del diritto d'uso e rimborsi

CAPO III  
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 76 – Revoca
- Art. 77 – Decadenza
- Art. 78 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 79 – Estinzione

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**  
**IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I  
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 80– Accesso al cimitero
- Art. 81 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 82 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 83 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 84 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 85 – Orario di lavoro
- Art. 86 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 87 – Vigilanza
- Art. 88 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II  
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 89 – Funzioni – Licenza
- Art. 90 – Divieti

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 91 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 92 – Mappa
- Art. 93 – Annotazioni in mappa
- Art. 94 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 95 – Schedario dei defunti
- Art. 96 – Scadenziario delle concessioni

#### CAPO II

#### NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 97 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 98 – Cautele
- Art. 99 – Tutela dei dati personali
- Art. 100 – Leggi ed atti regolamentari
- Art. 101 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 102 – Pubblicità del regolamento
- Art. 103 - Rinnovo dinamico
- Art. 104 - Vigilanza - Sanzioni
- Art. 105 - Entrata in vigore Entrata in vigore.

## **ISTITUZIONE NUOVE TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 25/03/2009 (ENTRANO IN VIGORE DAL 26/04/2009)**

Premesso che:

- tra le tariffe cimiteriali previste non è presente quella relativa alla chiusura delle fosse, che pur richiedono più lavoro e più tempo da parte dell'incaricato comunale rispetto alla chiusura di loculi e cellette;
- che da parte di numerosi cittadini è stato richiesto di tumulare in loculi acquistati per altra salma, cassetine contenenti i resti mortali o le ceneri di un congiunto;
- che per questa ultima ipotesi si è provveduto a modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria prevedendo la possibilità di tumulare non più di una cassetina per ogni loculo;
- che come da Regolamento è necessario ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, realizzare apposite targhe individuali con i dati anagrafici del defunto che ha scelto la cremazione (siano esse disperse all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali od anche affidate ai familiari).
- Che si ritiene necessario istituire una tariffa unica per la dispersione delle ceneri sia all'interno che all'esterno dei cimiteri nonché per l'affidamento ai familiari

SI PROPONE

Di istituire le seguenti nuove tariffe:

- 1) TARRIFFA PER TUMULAZIONE CASSETTA CONTENENTE RESTI MORTALI O CENERI DI CONGIUNTO ALL'INTERNO DI LOCULO ACQUISTATO PER ALTRA SALMA:  
**€. 200,00**
- 2) TARIFFA PER CHIUSURA FOSSA: **€. 100,00**
- 3) TARIFFA PER SEGNALETICA COMMEMORATIVA: **€. 50,00**
- 4) TARIFFA PER DISPERSIONE O AFFIDAMENTO CENERI **€. 20,00**